



Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del soccorso pubblico e della difesa civile
p.e.c.: ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
Direzione centrale per le risorse umane
p.e.c.: dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

e p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
p.e.c.: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Roma, 21.10.2022

A mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Lettera di diffida - CONFISAL VV.F., FP-CGIL VV.F., FNS CISL VV.F./Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Scrivo la presente in nome per conto, nonché nell'interesse di:

- CONFISAL Vigili del Fuoco – Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco (cod. fisc. 97337200584) con sede legale in Roma, Via Genzano, n. 133, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante Franco Giancarlo;
- Funzione Pubblica – CGIL Vigili del Fuoco (cod. fisc. 97006090589) con sede in Roma, Via Leopoldo Serra, n. 31, in persona della Segretaria Generale e legale rappresentante Serena Sorrentino;
- Federazione Nazionale della Sicurezza CISL Vigili del Fuoco (cod. fisc. 97015340587), con sede legale in Roma, Via dei Mille, n. 36, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante Massimo Vespia;

le quali mi hanno conferito espresso e separato mandato di significare quanto segue.

Le organizzazioni Sindacali mie Assistenti mi riferiscono che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ritiene di non applicare l'Accordo Integrativo Nazionale del 19.04.2016 - concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. appartenenti al ruolo dei VV.F. ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto - e ciò sulla base del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il quale il contingente "extra organico" previsto in sede negoziale contrasterebbe "con la cornice regolativa di rango primario [...] che non contempla l'istituto dell'extra organico e che, invece, condiziona il trasferimento alla sussistenza di vacanze disponibili nel medesimo profilo professionale presso la sede richiesta".





La mancata applicazione dell'Accordo in esame, così come l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato, è tuttavia errata ed illegittima per le ragioni che seguono.

In primo luogo, l'Accordo negoziale raggiunto all'esito e nel rispetto del procedimento previsto dal D.lgs. 217/2005 ha forza di legge tra le parti e come tale può essere disapplicato e/o modificato solo su accordo delle stesse. Pertanto, ogni modifica o disapplicazione unilaterale è da intendersi *tamquam non esset*, con ogni conseguenza di legge in caso di mancata applicazione delle disposizioni ivi contenute.

In secondo luogo, la circostanza che la normativa vigente (e segnatamente l'art. 42 *bis* D.lgs. 151/2001, l'art. 33, co. 5, L. 104/1992 e l'art. 78, co. 5, D.lgs. 267/2000) non preveda "*l'istituto dell'extra organico*" non esclude che lo stesso possa essere previsto in sede di contrattazione collettiva, trattandosi di una deroga in senso favorevole per il lavoratore e come tale ammissibile.

Infine, l'Accordo del 19.4.2016 non introduce una modalità di trasferimento automatica, che prescinderebbe dalle esigenze operative dei Comandi provinciali e/o Direzioni Regionali sedi giuridiche del personale trasferito; tale accordo, al contrario, dispone la fissazione di un limite massimo ai posti *extra organico* nonché la necessità di tener conto delle esigenze operative delle sedi giuridiche del personale trasferito "*attraverso la previsione di un congruo numero di unità*" (art. 6 Accordo cit.).

In ragione di quanto suesposto, la **CONFSAL VV.F.**, la **FP-CGIL VV.F.** e la **FNS CISL VV.F.**, mio tramite, invitano e diffidano il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad applicare le disposizioni normative contenute nell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. appartenenti al ruolo dei VV.F. ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto.

Con l'avvertimento che, in difetto, le organizzazioni Sindacali mie Assistite si vedranno costrette ad agire dinanzi alle competenti autorità, per la tutela di ogni diritto, ragione e azione loro spettanti.

Cordiali saluti.

Avv. Alberto Saraceno

